

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma generica da Giovanni Merlini e cofirmatari per il Gruppo PLR concernente la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi

del 17 settembre 2007

In seguito alla bocciatura popolare, nel 1999, della revisione della Legge cantonale sul lavoro dell'11.11.1968, osteggiata in particolare da un'organizzazione sindacale, la situazione giuridica in tema di orari di apertura dei negozi è rimasta a tutt'oggi insoddisfacente. Il Ticino, nonostante la sua spiccata vocazione turistica, è ancora un Cantone con un assetto normativo eccessivamente rigido in questa materia, ciò che gli reca pregiudizio nel contesto della competitività del settore.

In generale, a prescindere dalle deroghe previste dalla Legge e fatti salvi i segmenti specifici della vendita, i negozi possono restare aperti dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.30, il giovedì fino alle 21.00 e di sabato e nei giorni prefestivi fino alle 17.00. In virtù delle deroghe contemplate dall'art. 22 della Legge il Consiglio di Stato può prolungare gli orari di apertura nei giorni festivi e feriali *"allo scopo di soddisfare le esigenze del movimento turistico o per facilitare il commercio nelle zone di confine"*, cosicché la chiusura può essere posticipata alle 19.00 nei periodi estivi, in determinate località. Vi è inoltre il caso unico del Fox Town di Mendrisio che è aperto tutti i giorni, domenica compresa, durante tutto l'anno dalle ore 9.00 al 19.00. Ulteriori deroghe sono poi previste dall'art. 23 che conferisce al Dipartimento la facoltà di autorizzare l'apertura di determinati negozi in occasione di singoli giorni festivi particolari, manifestazioni, sagre, ecc. oppure durante le feste di fine e di principio d'anno, di Pasqua, di Pentecoste e Ferragosto.

Questo regime di deroghe, precario e macchinoso, non è solo all'origine di vertenze giudiziarie e di oneri amministrativi, ma è pure del tutto inadeguato alle condizioni del mercato ed in particolare alle mutate esigenze dei consumatori (residenti e turisti) e alla necessità di far fronte efficacemente alla concorrenza d'oltre frontiera, solo parzialmente e temporaneamente mitigata dall'attuale Euro forte. Il numero e la frequenza delle richieste di deroghe sono, da anni, in continuo aumento. Perciò è stato messo in consultazione dal DFE, nel corso del 2003, un avamprogetto di nuova Legge sugli orari di apertura dei negozi che propone, tra le principali innovazioni, la **distinzione tra fascia oraria di base** (lunedì-venerdì 6.00-18.30; sabato 6.00-18.00) e **fascia oraria prolungata** (lunedì-venerdì fino alle 21.00), **la facoltà di beneficiare della fascia oraria prolungata per i negozi che applicano il Contratto collettivo di lavoro per il personale di vendita o regolamentazioni perlomeno equivalenti**, la **liberalizzazione completa degli orari di apertura per i negozi a conduzione familiare**, senza dipendenti che non siano parenti stretti, l'introduzione di una commissione paritetica cantonale quale organismo consultivo del DFE e di collaborazione nella vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro definite nel CCL o simili, l'introduzione di **deroghe legali** (ossia senza obbligo di richiederle) **nei giorni feriali, così come per le domeniche e i giorni festivi per negozi particolari** (panetterie, pasticcerie, chioschi, distributori di benzina, negozi turistici, luoghi di degustazione, gallerie d'arte atelier, negozi annessi alle stazioni di servizio, negozi all'interno di camping, complessi culturali o sportivi, videoteche ecc.) nonché di **deroghe legali in tre giorni festivi (Corpus Domini, SS: Pietro e Paolo e Immacolata) e nelle domeniche tra l'Immacolata ed il Natale con apertura ammessa tra le 10.00 e le 18.00 in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere**. Inoltre l'avamprogetto limita le deroghe dipartimentali per

domeniche e festivi, su preavviso della Commissione paritetica, alle regioni e località turistiche o per motivi economici, secondo la legislazione federale sul lavoro (apertura ammessa tra le 6.00 e le 23.00).

Tale avamprogetto, purtroppo, non è riuscito a superare la divergenza di visione del problema tra la grande distribuzione ed i piccoli commerci e si è scontrato con la prevedibile opposizione di alcune organizzazioni sindacali. La riforma del settore, che resta quanto mai urgente, è quindi rimasta bloccata e l'avamprogetto è tuttora fermo a livello dipartimentale, anche perché il Tribunale federale, in una sentenza del 13.7.2004 relativa ad una vertenza del Cantone di Basilea-Città, ha statuito l'incostituzionalità di qualsiasi disposizione che vincoli la fascia oraria prolungata e le deroghe agli orari di chiusura al rispetto del Contratto collettivo di lavoro del settore della vendita o al rispetto di regolamentazioni almeno equipollenti. E proprio questo vincolo configura(va) una delle più significative novità dell'avamprogetto dipartimentale. L'art. 110 cpv. 1 lett. a) della Costituzione federale conferisce alla Confederazione la facoltà di emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e siccome la Confederazione ha esercitato la sua competenza esclusiva disciplinando in modo esaustivo la tutela dei lavoratori nei settori contemplati dalla Legge federale sul lavoro, ai Cantoni, secondo il TF, non resta più alcun margine di manovra legislativa per emanare ulteriori disposizioni che vadano oltre a quelle federali nella protezione del personale.

Tuttavia lo stesso TF ha riconosciuto - in una sentenza dell'anno scorso concernente il Ticino in questa materia - che se il sistema delle deroghe non appare più adeguato alle attuali esigenze del settore è compito del legislatore modificare la legge.

La situazione appare quindi senza sbocco se i partner sociali non si assumono fino in fondo la loro responsabilità nel cercare soluzioni concertate, ritenuto che il Cantone non è autorizzato ad intervenire in materia di protezione dei lavoratori.

**Alla luce di questa situazione di impasse, e ritenuta la necessità non più prorogabile di adottare maggiore flessibilità negli orari di apertura dei negozi, si invita il Consiglio di Stato ad emanare una nuova legge-quadro che recepisca sostanzialmente i principi contemplati nell'avamprogetto del 2003, ma nei limiti normativi stabiliti dalla giurisprudenza del TF e dalla legislazione federale. La nuova legge-quadro potrebbe conferire ai Comuni - ritenuta la loro migliore conoscenza delle esigenze locali - la competenza di disciplinare nei dettagli (potere legislativo) e di applicare (potere esecutivo) il sistema delle deroghe nel perimetro fissato dalla legge-quadro cantonale.**

Per il Gruppo PLR:

Giovanni Merlini

Bagutti - Bobbià - Brivio - Calastri - Celio - Colombo - Dafond -

Del Bufalo - Dominé - Galusero - Garzoli - Gianora - Giudici -

Gobbi R. - Krüsi - Moccetti - Orsi - Polli - Righinetti - Solcà -

Viscardi - Vitta - Weber